DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1974

relativa all'approvazione di aiuti supplementari accordati dalla Repubblica federale di Germania a favore delle imprese dell'industria carboniera per gli anni 1971/1972 e all'approvazione di aiuti accordati dalla Repubblica federale di Germania a favore delle imprese dell'industria carboniera per il 1973

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(74/613/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione della Commissione 3/71/CECA, del 22 dicembre 1970, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

vista la decisione 73/287/CECA del 25 luglio 1973, relativa ai carboni da coke e al coke, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 [2],

sentito il Consiglio,

considerando che la Commissione delle Comunità europee ha adottato il 14 novembre 1973 la decisione 73/397/CECA [3], con la quale sono stati autorizzati gli aiuti supplementari che il governo della Repubblica federale di Germania si propone di concedere per il 1972 a favore dell'industria carboniera nella misura in cui risultino conformi al « rapporto integrativo sulle misure finanziarie adottate dagli Stati membri a favore dell'industria carboniera per il 1972 » [4] ;

considerando che, come risulta da detto rapporto [5], il governo federale aveva preso una serie di misure di aiuto a favore della principale impresa carboniera della Repubblica federale, la Ruhrkohle AG (RAG), e che una di tali misure, adottata nel novembre 1971, riguardava la concessione alla RAG di un credito allibrato per 1 miliardo di DM ;

considerando che la concessione di tale credito allibrato aveva lo scopo di migliorare la liquidità dell'impresa ; che in seguito alla concessione di detto credito la RAG ha potuto usufruire di nuovi crediti presso le banche ;

considerando che in base alle relazioni pubblicate dalla RAG per gli anni 1971/1972 :

— nel 1971 perdite d'esercizio per 178 milioni di DM non sono state coperte dagli aiuti dei pubblici poteri, ma sono state riportate all'esercizio finanziario 1972 ;

— nel 1972 si sono prodotte ulteriori perdite di esercizio per un ammontare di 567 milioni DM ;

considerando che le perdite d'esercizio complessive della RAG alla fine del 1972 ammontavano quindi a 745 milioni di DM ;

considerando che per non comprometterne l'esistenza il governo federale ha autorizzato la RAG a prelevare un importo di 650 milioni di DM dall'accantonamento di stabilizzazione costituito quale contropartita per il credito allibrato concesso, allo scopo di coprire parzialmente le perdite di esercizio subite negli anni 1971/1972 ; che dopo tali interventi finanziari, alla fine del 1972, la RAG registrava ancora perdite di esercizio non coperte per 95 milioni di DM, che sono state riportate all'esercizio 1973 ;

considerando che il provvedimento preso dal governo federale mostra che il credito allibrato è stato impiegato non soltanto ai fini di un miglioramento della liquidità, ma anche a copertura delle perdite di esercizio ;

considerando che le perdite di esercizio complessive della RAG alla fine del 1972 ammontavano a 745 milioni di DM e superavano di quasi il 150 % il capitale sociale, consistente in 500 milioni di DM, rendendo quindi impossibile il proseguimento dell'attività ;

---

(1) GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7 e seguenti.
(2) GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 41.
(3) GU n. L 346 del 17. 12. 1973, pag. 15 e seguenti.
(4) Doc. SEC (73) 2272 def., pag. 3 e seguenti.
(5) Doc. SEC (73) 2272 def., pag. 4 e seguenti.

considerando che, in generale, il Land della Renania settentrionale-Vestfalia, nel quale si svolge la parte principale dell'attività della RAG, attraversa attualmente una situazione economica e sociale particolarmente favorevole, nonostante i problemi che sussistono in alcune zone a carattere specificamente carbonifero [1] ; che tuttavia è evidente che questa situazione potrebbe improvvisamente cambiare se la RAG dovesse sospendere le sue attività e licenziare entro un tempo relativamente breve i 170 000 lavoratori cui essa garantisce il posto di lavoro ; che da questo stato di cose si desume che la copertura delle perdite di esercizio è compatibile con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, in quanto si raggiunge lo scopo che il settore estrattivo non subisca un cedimento determinato dal mercato, che susciterebbe gravi perturbazioni economiche e sociali in una regione nella quale non si hanno a breve termine sufficienti possibilità di occupazione per una così imponente manodopera ;

considerando che, per quanto riguarda la determinazione dell'aiuto in base alla differenza tra costi di estrazione e ricavi, va constatato che l'aiuto coprirà soltanto l'87 % circa delle perdite di gestione degli anni 1971/1972 che provengono quasi esclusivamente dalle sedi di estrazione ; che l'aiuto è perciò compatibile con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA ;

considerando che l'aiuto viene corrisposto per i due precedenti esercizi finanziari (1971 e 1972) ; che gli altri aiuti concessi in tale periodo dai pubblici poteri all'impresa, come risulta dai memoranda della Commissione, sono stati calcolati quali fondi straordinari nella determinazione delle perdite ; che l'effetto retroattivo dell'aiuto è perciò compatibile anche con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, della decisione 3/71/CECA ;

che da tali premesse si conclude che la copertura parziale delle perdite di gestione della RAG per gli esercizi 1971 e 1972 da parte dei pubblici poteri è compatibile con le disposizioni dell'articolo 9 della decisione 3/71/CECA ;

considerando che, per giudicare la compatibilità dell'aiuto concesso per la copertura delle perdite di esercizio della RAG con il buon funzionamento del mercato comune (articolo 3, paragrafo 1, delle decisione 3/71/CECA), l'importo complessivo di 650 milioni di DM deve essere distribuito proporzionalmente nei due esercizi finanziari 1971 e 1972 ed essere aggiunto agli aiuti già concessi dalla Commissione per il 1971/1972;

considerando che con tale aiuto le perdite d'esercizio della RAG vengono coperte per l'87 % ; che se si applica proporzionalmente tale percentuale ai due esercizi suddetti, 155 milioni di DM dell'importo totale vanno al 1971 e 495 milioni di DM al 1972 (rispettivamente 42,3 milioni di unità di conto e 135,2 milioni di unità di conto) ;

considerando che, nel quadro dell'attività carboniera complessiva della Repubblica federale per il 1971 e 1972 si ottengono i seguenti dati :

Somme totali compresi gli aiuti indiretti

(in milioni di UC)

	1971	1972
Importi originari	210,1	261,1
Importi supplementari	42,3	135,2
Totale	252,4	396,3
per tonnellata prodotta	2,16	3,65

considerando che rispetto al 1971 il totale degli aiuti tedeschi per il 1972 è aumentato di 143,9 milioni di unità di conto (= + 57 %) ; che per tonnellata di produzione l'aumento risulta del 69 % ;

considerando che in tal modo non si sono registrate ripercussioni negative sugli scambi intracomunitari di carbone, almeno per quanto si può dedurre dai dati globali disponibili sul commercio esterno ;

considerando che la copertura delle perdite della RAG mediante tale aiuto ha determinato una sperequazione nelle sovvenzioni rispetto ad altri paesi ma che il fatto di averla limitata ad una sola impresa ha comportato una sperequazione anche fra le sovvenzioni stanziate per la RAG e quelle stanziate per le altre imprese tedesche nel 1972 ; che, data tale circostanza nonché dato l'aumento delle operazioni di allineamento dei prezzi, la Commissione ha svolto nel 1972 un esame della situazione concorrenziale, da cui è risultato che anche se le singole imprese tedesche carboniere sono parzialmente in concorrenza con la RAG, non vi sono segni di una distensione della concorrenza sul mercato comune del carbone conseguente all'aiuto concesso alla RAG per la copertura delle perdite ; che il volume delle quantità di carbone vendute a prezzi allineati è aumentato nel 1972 rispetto al 1971, ma che i relativi affari sono stati effettuati esclusivamente da im-

[1] Vedasi la decisione della Commissione del 17 febbraio 1971 relativa ai premi d'investimento nelle regioni carbonifere tedesche (GU n. L 57 del 10. 3. 1971, pag. 19).

prese non appartenenti alla RAG ; che questi allineamenti di prezzo non provengono comunque da aiuti speciali ottenuti dalla RAG, ma indirettamente alla concorrenza fra l'industria carbonifera tedesca nel suo complesso e il carbone importato da paesi terzi ed analoghe forme di energia di sostituzione ; che da un esame dei prezzi della RAG non si può dedurre che questa offra prezzi inferiori a quelli dei prodotti energetici importati ;

considerando che in base alla situazione del 1972 la Commissione non ha perciò alcun motivo per dubitare del buon funzionamento del mercato del carbone ; che essa desidera tuttavia far presente al governo federale la possibilità e necessità di introdurre e rispettare dei limiti al fine di evitare un'ulteriore sperequazione negli aiuti fra le singole imprese tedesche a garanzia del buon funzionamento del mercato ;

considerando che occorre inoltre notare :

— che i prezzi fissati dalla RAG per il coke e il carbone da vapore non comportano aiuti indiretti ai consumatori industriali di carbone ;

— che la chiusura di cinque impianti a minor rendimento della RAG (capacità estrattiva circa 5 milioni t/anno) nel 1972 ha consentito una razionalizzazione ed una ulteriore concentrazione dell'estrazione negli impianti a più alta produttività ;

considerando che si può quindi concludere che la copertura delle perdite d'esercizio subite dalla RAG nel 1971/1972 mediante prelievo dell'accantonamento di stabilizzazione per 650 milioni di DM quale contropartita per il credito allibrato è compatibile con il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione 3/71/CECA, le misure finanziarie che esso intende attuare, direttamente o indirettamente, a favore dell'industria mineraria del carbone per il 1973 ; che fra queste misure gli aiuti in appresso indicati sono soggetti ad autorizzazione, conformemente alla decisione suddetta :

Per la « Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere GmbH » sono previsti in ordine alla chiusura delle miniere :

	(milioni DM)
— aiuti finanziari relativi alla compensazione di oneri	21,0
— premi di chiusura	75,0
Totale	96,0

Le imprese o enti incaricati della gestione delle acque otterranno un aiuto per la copertura dei costi per lavori di drenaggio delle acque di infiltrazione provenienti dalle miniere chiuse 30,0

I minatori a giornata e quelli a cottimo otterranno per ogni turno in sotterraneo un premio del minatore 110,0

Nel quadro di un programma di investimenti si favoriranno finanziariamente singoli progetti di investimento mediante la concessione di aiuti 160,0

Accollo dei ratei di rimborso della RAG a fronte dei crediti garantiti da parte dei poteri pubblici per apporti delle vecchie società 56,9

considerando che i suddetti aiuti sono conformi ai criteri ed ai requisiti di cui agli articoli 6–9 della decisione 3/71/CECA per l'autorizzazione di tali sovvenzioni statali ;

considerando che gli aiuti finanziari « Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere » vengono concessi soltanto a condizione che stiano in rapporto con una « completa o parziale chiusura di impianti » (articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA) ;

considerando che l'ammontare di tali aiuti non supera il limite autorizzato ;

considerando che, per quanto riguarda l'aiuto finanziario per l'adempimento delle obbligazioni assunte in materia di perequazione, esso tiene conto del fatto che, all'atto della chiusura di una miniera, l'originale capitale immobilizzato si riduce frequentemente a zero ; che l'esenzione, concessa mediante l'aiuto finanziario, di due terzi dell'imposta patrimoniale e di quella sul credito sugli impianti chiusi dovuta al fondo di perequazione, è comunque molto inferiore alla perdita di capitale derivante dalla chiusura e rientra quindi nei limiti previsti dall'articolo 6 della decisione 3/71/CECA ;

considerando che i premi di chiusura versati dalla « Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere » alle imprese carbonifere ammontano ad un importo forfettario di 15 DM per t prodotta ; che per valutare detto importo è stato preso in considerazione il bilancio della Ruhrkohle AG del 1971 ; che tale bilancio offre il seguente quadro dei futuri impegni delle imprese minerarie in materia di danni minerari, pensioni e forniture gratuite di carbone al personale.

Obblighi rimanenti per danni minerari e oneri sociali

(in DM per tonnellata prodotta)

	1969	1970	1971
Danni minerari	10,58	12,16	13,29
Pensioni	5,62	5,54	6,47
Fornitura gratuita di carbone al personale	6,11	6,05	6,29
Totale	22,31	23,75	26,05

considerando che gli oneri su riportati superano già il premio di chiusura di 15 DM/t concesso dal governo tedesco ;

considerando che l'importo forfettario versato a titolo di aiuto non supera gli oneri derivanti da chiusure e corrisponde quindi ai criteri fissati dall'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA ;

considerando che pure il pagamento di un aiuto dell'ammontare di 30 milioni di DM per i lavori di drenaggio delle acque di infiltrazione di miniere chiuse è compatibile con il criterio dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA ;

considerando che l'aiuto per il finanziamento del premio del minatore contribuisce ad assicurare all'industria carboniera la stabilità di personale qualificato, assolutamente indispensabile per aumentare la produttività ; che oltre a ciò le imprese compiono uno sforzo per l'assunzione, la formazione, l'addattamento e la stabilità del personale, che supera di molto l'importo del premio del minatore ;

considerando che la motivazione e l'entità del premio indicano che la misura corrisponde ai criteri dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 31/71/CECA ;

considerando che l'aiuto per il finanziamento degli investimenti dovrà contribuire ad aumentare la produttività dell'industria tedesca del carbone ; che l'aiuto verrà concesso soltanto ad imprese che abbiano dimensioni ottimali ai sensi del paragrafo 18 della « legge per l'adattamento ed il risanamento dell'industria carboniera tedesca e delle zone carboniere » del 15 maggio 1968 ; che le imprese riceveranno aiuti soltanto per investimenti riguardanti le sedi di estrazione, le attività connesse e quelle di valorizzazione del carbone ; che l'aiuto non potrà superare il 30 % delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti di investimento ;

considerando che non è ancora possibile prevedere la ripartizione dell'importo degli aiuti fra i singoli progetti per il 1973, e che si potrà avere un quadro di questa ripartizione soltanto dopo la fine del 1973 ;

considerando che la motivazione e l'entità dell'aiuto richiesto indicano che si tratta di una misura che corrisponde ai criteri dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA ; che tale decisione impone al governo federale l'obbligo di comunicare alla Commissione almeno una volta all'anno per ogni progetto gli scopi perseguiti, l'entità dell'investimento ed i corrispondenti importi di aiuto ;

considerando che per il 1973 è previsto che i pubblici poteri effettuino versamenti per un ammontare di 56,9 milioni di DM (invece della RAG) quale rateo di rimborso ai precedenti proprietari degli impianti, i quali detengono crediti garantiti dai pubblici poteri nei confronti della RAG ;

considerando che nel 1972 la RAG ha subito delle perdite e probabilmente subirà delle perdite elevate anche nel 1973 ; che l'accollo dei ratei di rimborso da parte dei pubblici poteri va considerato come una misura intesa ad impedire un fallimento della RAG, che metterebbe in pericolo i posti di lavoro di circa 160 000 persone ;

considerando che l'accollo dei ratei di rimborso dei crediti garantiti per apporti da parte del governo federale è pertanto compatibile con le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA ;

considerando che per quanto riguarda il calcolo dell'aiuto in base alla differenza fra costi di estrazione e rincari, è da notare che l'aiuto coprirà soltanto una parte delle perdite di gestione per il 1973 ; che l'aiuto corrisponde perciò alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA) ;

considerando che l'esame della compatibilità degli aiuti tedeschi con il buon funzionamento del mercato comune richiede un riepilogo di tutti gli interventi diretti e indiretti che saranno adottati a favore dell'industria del carbon fossile nel 1973 (articolo 3, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA) ;

considerando che su questa base di calcolo gli interventi totali previsti, in forma di misure dirette ed indirette, ammontano a 410,2 milioni di unità di conto, cioè 4,04 unità di conto per tonnellata di produzione ; che, rispetto al 1972, si può perciò constatare un aumento del 3,5 % dell'importo totale ; che l'importo degli aiuti per tonnellata è aumentato da 3,65 a 4,04 unità di conto, cioè del 10,7 % ;

considerando che rispetto al Belgio, alla Francia ed ai Paesi Bassi l'industria carboniera tedesca riceve aiuti più ridotti (calcolati per tonnellata) ; che gli aiuti tedeschi sono invece il doppio di quelli della Gran Bretagna ;

considerando che per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti complessivi tedeschi con il buon funzionamento del mercato comune, va osservato quanto segue :

— la coerenza delle previsioni quantitative formulate per il 1973 nel quadro dell'approvvigionamento generale della Comunità con carbone e coke risulta garantita, per cui sono rispettate le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA ;

— non risultano compromessi gli scambi di carbone fra la Repubblica federale di Germania e gli altri paesi della Comunità per il 1973 ;

— in relazione ai prezzi del carbone tedesco, nel 1972 il volume delle operazioni di allineamento dei prezzi è sensibilmente aumentato rispetto al 1971 ;

— i prezzi tedeschi del carbone da coke e da vapore per il 1973 non apportano un aiuto indiretto agli utilizzatori industriali ;

— la chiusura degli impianti di minor rendimento comporta una razionalizzazione ed una concentrazione della produzione negli impianti a più alta produttività ;

considerando che si può quindi concludere che le misure di aiuto tedesche a favore dell'industria carboniera sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che tale valutazione è valida anche se si tiene conto degli aiuti concessi alle miniere di carbone tedesche in base alla decisione 73/287/CECA ;

considerando che in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati vengano impiegati per le finalità di cui agli articoli 6–9 di questa decisione ; che a tale scopo essa deve essere informata in particolare sull'entità e la ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a concedere alla RAG per l'anno civile 1971/1972 un aiuto per un ammontare di 650 milioni di DM per la copertura delle perdite di esercizio ; per l'anno civile 1973 potranno essere concessi i seguenti aiuti a favore delle imprese dell'industria mineraria tedesca del carbone :

1. Esenzione dai due terzi dell'imposta patrimoniale e dell'imposta sugli utili da crediti nella misura in cui tali imposte gravano su una miniera di cui è prevista la chiusura.

2. Versamento di premi di chiusura per un ammontare di 15 DM per tonnellata non prodotta tramite la « Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere ».

3. Rimborso delle spese di drenaggio delle acque d'infiltrazione da impianti chiusi fino a concorrenza di 30 milioni di DM.

4. Rinuncia ad una parte dell'imposta sui redditi di lavoro dovuta dalle imprese carboniere fino a concorrenza di 110 milioni di DM.

5. Concessione di un aiuto all'investimento per un massimo di 160 milioni di DM alle imprese dell'industria carboniera per l'incremento degli investimenti.

6. Accollo dei ratei di rimborso dovuti dalla RAG a fronte dei crediti garantiti dallo Stato per apporti delle vecchie società fino a concorrenza di 56 900 000 DM.

Articolo 2

La Repubblica federale comunicherà alla Commissione, entro e non oltre il 30 novembre 1974, i dati relativi agli aiuti concessi ai sensi della presente

decisione, in particolare per quanto concerne l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI